



TUTTA UN'ALTRA GIUSTIZIA

VADEMECUM

LPU E MAP PER AVVOCATI



Vademecum per avvocati sui Lavori di Pubblica Utilità e Messa Alla Prova

Edizione ottobre 2023

A cura di Progetto TAG

Progetto TAG è realizzato nell'ambito delle iniziative promosse nel quadro della Politica di Coesione 2021-2027 ed in particolare del Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus. Per maggiori informazioni www.fse.regione.lombardia.it



Partner di progetto



In cosa consistono

Il Lavoro di Pubblica Utilità (LPU) consiste nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato.

I Lavori di Pubblica Utilità trovano varie applicazioni:

- per i **reati previsti dal Codice della Strada** (guida in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti), è previsto che la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con Lavori di Pubblica Utilità. Essi sono realizzati presso Enti locali o associazioni che hanno sottoscritto una convenzione con il Tribunale di Milano, i quali mettono a disposizione un numero variabile di posti disponibili che sono regolarmente utilizzati a questo scopo;
- come **obbligo del condannato ammesso alla sospensione condizionale della pena**, ai sensi dell'art. 165 codice penale;
- come **obbligo dell'imputato in stato di sospensione del processo e Messa Alla Prova**, ai sensi dell'art. 168-bis del codice penale, introdotto dalla l. 67/2014;
- nei casi di **violazione della legge sugli stupefacenti**, ai sensi dell'art. 73, comma 5-bis, del D.P.R. 309/1990, cioè nei casi in cui il reato sia qualificato come di lieve entità.

Limitatamente ai reati di cui al presente articolo, commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del Lavoro di Pubblica Utilità.

Con la sentenza, il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità. Il Lavoro di Pubblica Utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

Chi può richiederlo

La richiesta può essere fatta direttamente dall'interessato con l'assistenza di un difensore munito di procura. La sanzione viene disposta dal giudice su richiesta dell'imputato, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art 444 del codice di procedura penale (patteggiamento).

Con la sentenza di condanna il giudice individua il tipo di attività, nonché l'ente o l'amministrazione dove deve essere svolto il Lavoro di Pubblica Utilità.

La prestazione di lavoro non retribuita ha una durata corrispondente alla sanzione detentiva irrogata (la durata della pena detentiva irrogata è corrispondente a un giorno, inteso come due ore, di Lavoro di Pubblica Utilità).

La ricerca dell'ente ove svolgere il Lavoro di Pubblica Utilità deve essere svolta dall'interessato, le informazioni sugli enti presso i quali poterli svolgere posso essere reperite:

- sul [sito del Tribunale di Milano sezione Lavori di Pubblica Utilità](#)
- su apposita piattaforma reperibile sul [sito dell'Ordine degli Avvocati](#)

Funzioni dell'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna

Una volta che il giudice emette la sentenza di condanna invia la documentazione all'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna (UIEPE), che a sua volta rilascia il nulla osta per l'avvio degli LPU all'ente.

Al termine dei Lavori di Pubblica Utilità l'ente ha l'onere di inviare all' UIEPE l'attestazione degli ingressi svolti dalla persona sottoposta alla misura e una restituzione sull'esito del percorso.

Sulla base della documentazione ricevuta dall'ente, UIEPE produce una relazione finale, da inviare al magistrato competente, in cui viene esplicitato l'esito degli LPU.

Lavori di Pubblica Utilità con sospensione del procedimento per la Messa Alla Prova

Con la sospensione del procedimento con Messa Alla Prova l'imputato viene affidato all'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna (UIEPE), per lo svolgimento di un programma che prevede come attività obbligatoria lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità, a volte associata ad altre adempimenti. Nel caso della Messa Alla Prova (MAP) non è però necessaria la convenzione con il Tribunale.

La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato.

Ad oggi generalmente viene formulato un programma standard, il quale prevede lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità una volta a settimana per 4 ore, in accordo con gli impegni della persona e le possibilità dell'ente in cui viene svolta l'attività. Tale programma può essere modificato in presenza di comprovate esigenze specifiche del soggetto, in accordo con il funzionario di servizio sociale di riferimento.

Il programma di trattamento può implicare inoltre:

- l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con l'UIEPE;
- eventuale indicazione di mantenere o prendere i contatti con una struttura socio-sanitaria specialistica territoriale, nel caso in cui si evincano dall'indagine sociale problematiche relative all'utilizzo di sostanze stupefacenti o legate alla salute psicofisica;
- eventuali prescrizioni relative alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

Chi può richiederla

Possono accedere all'istituto gli imputati per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a 6 anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del c.p.p..

Non può essere concessa più di una volta ed è esclusa nei casi in cui l'imputato sia stato dichiarato dal giudice delinquente abituale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.

Come vi si accede

La richiesta può essere proposta, personalmente o per mezzo di procuratore speciale (legale di fiducia), fino a che non siano formulate le conclusioni o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458, c1, del c.p.p.. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.

Per accedere all'istituto è indispensabile che venga fatta richiesta di rilascio di un **programma di trattamento da allegare alla domanda di sospensione del processo e ammissione alla prova**. Tale richiesta deve essere fatta tramite apposita istanza reperibile sul sito del Tribunale di Milano da inviare tramite PEC all'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale esterna di domicilio del richiedente (per Milano indirizzo prot.uepe.milano@giustiziacert.it).

Attualmente l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Milano e Lodi non ha la possibilità di formulare il programma prima dell'ammissione formale alla misura da parte del giudice, ma la ricezione della PEC è valida come attestazione,

da presentare in udienza per il giudice, da cui risulta che la domanda di rilascio del programma è stata presentata.

La richiesta di programma di trattamento deve contenere:

- l'indicazione degli atti rilevanti del procedimento penale;
- la disponibilità a svolgere il Lavoro di Pubblica Utilità;
- la disponibilità ad azioni riparatorie e risarcitorie;
- l'indicazione sintetica della situazione personale e familiare;
- l'eventuale attività lavorativa svolta;
- l'indicazione della struttura presso la quale svolgere il Lavoro di Pubblica Utilità, se individuata;
- dati anagrafici e contatti del richiedente.

Dovranno perciò essere allegati alla richiesta da inoltrare a UIEPE:

1. gli atti relativi al procedimento penale (verbale di udienza, capo di imputazione se non presente nel verbale, numero procedimento, tribunale competente);
2. procura speciale, nel caso in cui la richiesta non sia presentata direttamente dall'interessato ma dal difensore;
3. documento di identità e dati anagrafici della persona: data e luogo di nascita, residenza e domicilio, numero di cellulare

Come per le altre tipologie di Lavori di Pubblica Utilità, anche per la Messa Alla Prova è l'imputato che deve reperire autonomamente l'ente presso cui svolgere l'attività. I canali di ricerca sono i medesimi segnalati in precedenza.

Differenza principale è che gli enti dove svolgere la Messa Alla Prova non devono essere necessariamente convenzionati con il Tribunale, unici requisiti sono:

- enti pubblici o che operano nel terzo settore senza fini di lucro;
- garantire la copertura assicurativa INAIL.

Compiti del giudice ed estinzione del procedimento

Il giudice acquisisce le informazioni dall'UEPE, degli organi di polizia e il parere del Pubblico Ministero, sente in aula l'imputato e la parte offesa.

Valuta, con le modalità indicate dall'art. 133 del codice penale, se ricorrono le condizioni per sospendere il processo e ammettere l'imputato alla prova.

Decide con ordinanza che stabilisce la durata della prova, le prescrizioni, il termine per l'adempimento delle attività di riparazione e le eventuali integrazioni o modifiche al programma di trattamento redatto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Nella fase di esecuzione, il giudice riceve dall'UEPE le informazioni sull'andamento del programma, dispone le eventuali modifiche e, se necessario, i provvedimenti di revoca, in caso di grave inosservanza delle prescrizioni o di commissione di nuovi reati non colposi.

Al termine del periodo fissato, valuta in udienza l'esito della prova e, in caso positivo, dichiara l'estinzione del reato. Il giudice può revocare anticipatamente la misura, con ripresa del processo, per grave e reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni.

Sanzioni sostitutive introdotte con la “Riforma Cartabia”

Con l'introduzione della legge 134/2021 art. 1 c. 17 è stata modificata la precedente disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi (L. 24 novembre 1981 n. 689), ampliandone l'applicazione.

A seguito della riforma sono quindi individuabili 4 diverse tipologie di sanzioni sostitutive:

- 1. la semilibertà sostitutiva:** viene applicata dal giudice in caso di sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena con pena detentiva fino ai 4 anni. Comporta l'obbligo di trascorrere almeno 8 ore al giorno in un istituto di pena, mentre per la restante parte del giorno con un massimo di 16 ore la persona dovrà svolgere attività di lavoro, studio, formazione professionale o finalizzate al reinserimento sociale. Tali attività devono seguire un programma di trattamento elaborato dall'UIEPE competente e hanno una durata pari a quella della pena detentiva sostituita.
- 2. la detenzione domiciliare sostitutiva:** applicata dal giudice in caso di sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena con pena detentiva fino ai 4 anni. Questa misura comporta l'obbligo di rimanere nella propria abitazione o in un altro luogo di privata dimora (luogo pubblico o provato di cura, assistenza o accoglienza, comunità o case famiglie protette) per un minimo di 12 ore al giorno, tenendo conto delle condizioni lavorative, di studio o formazione professionale e di salute del condannato. In ogni il caso la persona può lasciare il domicilio per un massimo di 4 ore al giorno, anche non consecutive, per provvedere alle proprie esigenze di vita e salute. La misura non può essere svolta in un immobile occupato abusivamente. Anche in questo caso il giudice nell'applicare la sanzione sostitutiva tiene conto del programma di trattamento formulato dall'UIEPE di competenza.
- 3. Lavori di Pubblica Utilità Sostitutivi:** applicata dal giudice in caso di sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena con pena detentiva fino ai 3 anni, con il consenso del condannato. Il Lavoro di Pubblica Utilità consiste nella

prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città Metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. È previsto che l'attività venga svolta all'interno dell'ambito regionale, per non meno di 6 ore settimanali per un massimo di 15 ore. L'attività non deve pregiudicare gli impegni lavorativi, di studio, di vita e di salute della persona e il programma deve tenere conto delle esigenze sia del condannato che dell'ente in cui la prestazione verrà svolta. La durata giornaliera non può superare le 8 ore. Ai fini del computo della pena 1 giorno di LPU consiste nella prestazione di 2 ore di lavoro.

- 4. La pena pecuniaria sostitutiva:** applicata dal giudice in caso di condanna alla pena detentiva non superiore a 1 anno. Su richiesta dell'imputato (personalmente o tramite procuratore speciale) al Pubblico Ministero la sanzione pecuniaria può essere sostituita con la misura dei Lavori di Pubblica Utilità Sostitutivi. Tale istanza deve essere presentata entro 60 giorni con allegata la disponibilità dell'ente e il programma di trattamento prodotto dall'UIEPE.

Il giudice, in caso di pena detentiva fino ai 4 anni, avvisa le parti della possibilità di applicare una pena sostitutiva e se l'imputato acconsente ammette la sostituzione della pena. Nei casi della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva e dei Lavori di Pubblica Utilità sostitutivi, se il giudice non ha la possibilità di decidere immediatamente sulla sostituzione, fissa un rinvio entro 60 giorni dandone avviso alle parti e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.

Funzioni dell'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna

Il giudice al fine di:

- decidere della sostituzione della pena detentiva;
- decidere sulla scelta della pena sostitutiva da applicare;
- determinare gli obblighi e le prescrizioni;

acquisisce dall'UIEPE tutte le informazioni necessarie relative alle condizioni di vita, personali familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato.

Compito dell'UIEPE sarà redigere un programma di trattamento nei casi di semilibertà e detenzione domiciliare sostitutive, realizzato in base alle condizioni personali del condannato e su eventuali certificazioni di disturbo da uso di sostanze, alcol o gioco d'azzardo patologico già in corso o che ha intenzione di intraprendere. Tali certificazioni possono essere depositate all'indirizzo PEC dell'UIEPE, oltre che fino a 5 giorni prima dell'udienza in cancelleria.



Contatti

Progetto TAG - Tutta un'altra giustizia

TAG@progettotag.it

www.progettotag.it